

**TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE II CIVILE**

Nella causa avente RG omissis
in persona della dott.ssa Stefania Curadi,
visto il ricorso depositato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. da

TIZIO- *ricorrente***Contro****BANCA**- *resistente*

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Agiva in giudizio TIZIO allegando di aver acquistato azioni della Banca - per complessivi € 24.301,78, in un periodo compreso tra il 27.11.2007 al 19.08.2016; nel merito contestava la nullità degli acquisti per violazione dell'art. 23 TUF, per mancata stipulazione scritta del contratto generale di investimento, e consegna del Documento Informativo sui Rischi di Investimento, la violazione dell'art. 46 comma 1 Delibera Consob 16190/2007 per non aver ottenuto il consenso preventivo all'acquisto di azioni in mercati non regolamentati, la violazione dell'art. 28 reg. Consob 11522/1998 e art. 39 Delibera Consob.

Concludeva chiedendo ai sensi dell'art. 23 TUF la nullità degli acquisti di azioni per mancanza del contratto generale di investimento, e in subordine la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti.

Si costituiva la Banca eccependo in via preliminare la prescrizione limitatamente alla domanda di restituzione delle somme relative all'ordine di acquisto del 27.11.2007, nel merito rilevava che delle 6 operazioni contestate da parte ricorrente, cinque riguardavano operazioni di vendita e non di acquisto, che la parte sottoscriveva regolarmente contratto quadro del 19.01.2000 (doc. 8 comparsa di costituzione e risposta) relativo all'unico ordine di acquisto contestato e che comunque aveva sottoscritto anche contratti quadro nel 2009 e nel 2012 (doc. 9 e 10 comparsa di costituzione e risposta), che le azioni della BANCA sono sui mercati regolamentati, che i contratti quadro prevedevano l'autorizzazione all'acquisto fuori dai mercati regolamentati, che tutti i documenti di cui sopra erano regolarmente consegnati al cliente. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente e la condanna ai sensi dell'art. 96 comma 1 e 3 c.p.c.

All'udienza del 13.11.2018 le parti si riportavano ai rispettivi atti, e ritenuta la causa di natura documentale, veniva trattenuta in riserva.

In via preliminare si osserva quanto segue

Parte ricorrente formula in via principale domanda di nullità degli ordini di acquisto effettuati da TIZIO in data 27.11.2007, 13.10.2011, 22.05.2012, 30.06.2014, 09.02.2015 e 19.08.2016 come da doc. 4 allegati al ricorso a cui rinvia. Tuttavia - come correttamente osservato dalla Banca resistente - solo il primo dei citati documenti riguarda un'operazione di acquisto del 22.11.2007, mentre gli altri sono relativi ad operazioni di vendita che esulano quindi dalla domanda di nullità formulata da parte ricorrente, e per tanto non verranno esaminati.

Nel merito

Risulta depositato agli atti (doc.8 comparsa di costituzione e risposta) il contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari, del 19.01.2000, unitamente al documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, regolarmente sottoscritti dal cliente (Sul punto si richiama il recente intervento della Suprema Corte a Sezioni Unite che ha stabilito l'irrelevanza della sottoscrizione del delegato della banca sul contratto, quando questo è stato regolarmente firmato dal cliente, una copia gli è stata consegnata, ed ha avuto esecuzione, con conseguente validità dei contratti così detti "monofirma" - Cass. 898/2018 *"In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti"* relativo al contratto n. omissis e al deposito titoli omissis - richiamato nell'ordine di acquisto del 27.11.2007 - in conformità con la disciplina di settore applicabile.

Si legge inoltre nell'ultima pagina l'attestazione di consegna del documento, regolarmente sottoscritta da parte ricorrente; analogo adempimento di consegna della documentazione veniva rispettato in relazione al contratto per la negoziazione del 30.6.2009 (doc. 9 comparsa di costituzione e risposta) e al contratto per la negoziazione del 06.09.2012 (doc. 10 comparsa di costituzione e risposta), dove Z(omissis) dichiarava e sottoscriveva di aver trattenuto una copia dei contratti.

Per quanto sopra esposto la domanda accertamento della nullità è rigettata.

In relazione alla presunta violazione di cui all'art. 46 comma 1 del Regolamento Consob n. 16190/2007, emerge documentalmente che le azioni BANCA venivano acquistate sul Mercato Telematico Ristretto, che è un mercato regolamentato.

Parimenti rigettata è la domanda di risarcimento del danno, in quanto oltre ad essere formulata in maniera generica, non state provate condotte inadempienti addebitabili alla Banca convenuta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 nei valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione delle fase di trattazione/istruzione.

È accolta la domanda ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. formulata da BANCA, stante la palese infondatezza delle domande di parte ricorrente, le cui ragioni sono state smentite da parte resistente con la produzione di documenti di cui parte attrice aveva piena cognizione, e di cui avrebbe dovuto avere anche la disponibilità, con conseguente condanna al pagamento di una somma, a titolo di risarcimento del danno, equitativamente stabilita in € 500,00.

P.Q.M.

rigetta il ricorso

condanna TIZIO al pagamento delle spese di lite a favore di Banca che liquida in € 3.235,00 per compensi, spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge

Ordinanza, Tribunale di Parma, Giudice Stefania Curadi, del 23 novembre 2018

visto l'art. 96 comma 1 c.p.c. condanna TIZIO al pagamento della somma di € 500,00 a favore di Banca s.p.a.

Parma, 23.11.2018

Il Giudice
Dott.ssa Stefania Curadi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*